**D.G.R. n. 31 - 6394**

OGGETTO:

Art. 18, comma 1, legge regionale n. 18/2007 e s.m.i.. Mozione del Consiglio regionale n. 1212 del 07.11.2017. Accorpamento ASL AL e AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria. Proposta al Consiglio regionale.

A relazione dell' Assessore SAITTA:

Nel territorio della Provincia di Alessandria insistono attualmente due aziende sanitarie regionali, l'ASL AL e l'AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria.

Con DPGR n. 85 del 17.12.2007 era stata infatti, a suo tempo, costituita l'Azienda sanitaria locale AL, derivante dall'accorpamento delle ex UUSSLL n. 20 (Alessandria), n.21 (Casale Monferrato) e n. 22 (Novi Ligure), mentre con DPGR n. 96 di pari data l'AO "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria, già costituita con DPGR n. 5534 del 29.12.1994, veniva confermata quale azienda ospedaliera del sistema sanitario regionale, con l'afferenza dei Presidi ospedalieri "Santi Antonio e Biagio", "Infantile Cesare Arrigo", e "Teresio Borsalino", tutti situati in Alessandria.

Nel caso delle suddette aziende sanitarie regionali, è da tempo avvertita l'esigenza di conseguire una più effettiva messa in rete dei diversi presidi che caratterizzano un territorio spiccatamente policentrico, come quello della provincia di Alessandria, allo scopo di razionalizzare, qualificare e potenziare l'offerta sanitaria.

L'effettiva integrazione di tutti i presidi ospedalieri afferenti all'ASL AL ed all'AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo deve essere finalizzata al conseguimento di significativi spazi di miglioramento nell'erogazione delle attività sanitarie ed assistenziali, generando collaborazioni e sinergie tra ospedale e territorio in relazione alle singole discipline, unitamente al raggiungimento di economie di scala e di efficienze nella gestione operativa.

L'articolo 18, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 ("Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale") prevede che con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, siano individuate le nuove AA.SS.LL. ed i relativi ambiti territoriali.

Con la mozione n. 1212 del 07.11.2017, il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta a presentare entro sessanta giorni, in base agli strumenti di pianificazione di cui alla citata legge regionale n. 18/2007, una deliberazione di proposta per l'accorpamento dell'ASL AL e dell'AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria.

Per quanto sopra, si ritiene di proporre al Consiglio Regionale l'accorpamento delle attuali ASL AL e AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria in una nuova azienda sanitaria locale, che manterrà peraltro la denominazione ASL AL.

La nuova ASL AL avrà decorrenza dal 01.01.2019.

La Giunta regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, con voto unanime espresso nelle forme di legge, visti:

- il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., ("Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1002 n. 421");

- la legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, ("Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle aziende sanitarie regionali");

- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 ("Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale");

- la mozione del Consiglio regionale n. 1212 del 07.11.2017;

d e l i b e r a

- di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 18/2007 e s.m.i., la costituzione di una nuova azienda sanitaria locale, denominata ASL AL e risultante dall'accorpamento dell'ASL AL e dell'AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria;

- di proporre che la nuova ASL AL sia costituita con decorrenza dal 01.01.2019.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.